

RG.FALL. 22/17
SENT. N. 22/17
CROMOLOGICO N. 503/17
REPERTORIO 46/17



TRIBUNALE DI PARMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Parma, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri
Magistrati:

Dott. Pietro Rogato	Presidente
Dott. Nicola Sinisi	Giudice
Dott. Enrico Vernizzi	Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

**DECRETO DI INAMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA DI
CONCORDATO e contestuale
SENTENZA DI FALLIMENTO
nei confronti della**

“Vetreria Filippo Bonati S.r.l. con socio unico”-in liquidazione, con
sede legale in Parma, via Trieste n. 12/B, codice fiscale 02238990341, in
persona dell'amministratore unico Filippo Bonati, nato a Parma il 20 giugno
1948, codice fiscale BNTFPP48H20G337Q , rappresentata e difesa, dagli
Avv.ti Massimo Ferrari e Pompeo Giovanni Musio con domicilio eletto in
Parma, Viale Partigiani d'Italia n°/1 presso lo studio dei medesimi.

Fatto e diritto

ritenuto che con ricorso depositato in data 21/11/2016 (n°11/2016 C.P.) la
società **“Vetreria Filippo Bonati S.r.l. con socio unico”**-in
liquidazione, con sede legale in Parma, via Trieste n. 12/B, codice fiscale
02238990341, in persona dell'amministratore unico Filippo Bonati,
presentava ricorso per l' ammissione alla procedura di concordato preventivo
-con riserva di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai
commi secondo e terzo art.161 L.F. e con richiesta di concessione a tal fine di

un termine (c.d. ricorso "in bianco")-;

ritenuto che, con decreto emesso in data 24/11/2016 il Tribunale, ritenuta la propria competenza e dato atto della sussistenza della qualifica di imprenditore commerciale della società ricorrente e dell'esistenza dei presupposti dimensionali per l'assoggettabilità della stessa alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo nonché dell'avvenuta pubblicazione del ricorso al competente Registro della Imprese e della sua comunicazione al P.M., preventivo, non risultando pendente ricorso per dichiarazione di fallimento, **assegnava, ai fini indicati, termine fino al 21/2/2017 disponendo obblighi infomativi e provvedendo alla nomina del Commissario Giudiziale nella persona del dott. Luigi Capitani;**

preso atto che il termine di cui sopra è scaduto senza che la ricorrente abbia depositato quanto previsto dalla legge;

che anzi sempre in data 21/2/2017 la società ricorrente ha depositato istanza di fallimento in proprio (**n°39/2073 RG Prefall.**) **dando atto di non essere in grado di presentare una proposta concordataria;**

che a fronte di ciò il Tribunale fissava per la comparizione della ricorrente l'udienza del giorno 8/3/2073, successivamente differita al 20/3/2017;

che a detta udienza il legale/difensore rapp.te della ricorrente si riportava all'istanza di fallimento, nella quale insisteva;

che il mancato deposito, nel termine concesso, della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo art.161 L.F. comporta, in applicazione degli artt. 161 comma 6 e art.162 comma 3 L.F., l'inammissibilità della domanda di concordato formulata dalla società col ricorso depositato in data 21/11/2016;

che, nel caso di specie, trova applicazione il richiamato art.162 L.F. a mente del quale: " *In tali casi il Tribunale, su istanza del creditore o su*

richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5 dichiara il fallimento del debitore;"

che nel caso di specie vi è l'istanza di fallimento presentata dalla società debitrice in proprio(**n°39/2017 RG Prefall.**);

che, in definitiva, vi è istanza di parte necessaria per la declaratoria di fallimento (che non potrebbe dichiararsi *ex officio*);

che –quanto ai presupposti di legge- è pacifico che la società ricorrente è impresa esercente un'attività commerciale fallibile ai sensi dell'art. 1 della L. Fall. come dimostrato dalla documentazione prodotta dalla stessa società con l'istanza di ammissione al concordato preventivo:ed invero il tipo societario e l'attività dichiarata nell'iscrizione al Registro delle Imprese e di fatto svolta (*"la lavorazione,la messa in opera ed il commercio di vetri e cristalli, di vetrate isolanti stratificate e blindate, di vetrate legate in piombo nonché di lo svolgimento di tutte le attività ritenute necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale..."* ecc.) , fa fede della qualifica di *"imprenditore commerciale"* della ricorrente;- i bilanci d'esercizio allegati testimoniano il superamento dei limiti dimensionali di cui all'articolo 1 Legge fallimentare; che la società, come si evince dal ricorso (sia da quello per concordato con riserva che da quello per il fallimento in proprio ¹), dalla documentazione allegata, versa in stato di insolvenza , non essendo in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni con i normali mezzi di pagamento e nei tempi prescritti;

che appare ampiamente superato il limite dei 30.000,00 euro di cui all'art. 15 della Legge Fallimentare ;

¹ In cui si dà atto dell'obiettivo impossibilità di proseguire nel regolare esercizio della propria attività d'impresa e si evidenzia che il principale cespite della società—fabbricato industriale ad uso officio ed uffici, con annessi terreni,sito in Parma, via Trieste risulta oggetto di pignoramento immobiliare da parte di Italfondiaro spa (es. n°83/2015 RGE Tribunale di Parma) ed è soggetto a plurime iscrizioni ipotecarie,che la situazione patrimoniale ed economica al 31.1.2017 evidenzia un perdita di esercizio di euro 128.668,00 ed una posizione debitoria complessiva di circa euro 1.700.000,00 riconoscendo pacificamente il proprio stato di insolvenza e l'impossibilità di formulare una proposta concordataria essendo naufragate le trattative coltivate con potenziali acquirenti che avevano manifestato concreto interesse all'acquisto di detto complesso immobiliare .

ritenuto pertanto che sussistano i presupposti soggettivi ed oggettivi per la dichiarazione di fallimento;

P.Q.M.

Visti gli artt. 1, 14, 16,162, Legge Fallimentare

DICHIARA INAMMISSIBILE

la domanda di concordato presentata in data 21/11/2016 dalla “**Vetreria Filippo Bonati S.r.l. con socio unico**”- con sede legale in Parma, via Trieste n. 12/B,codice fiscale 02238990341;

Conseguentemente

DICHIARA IL FALLIMENTO

della “**Vetreria Filippo Bonati S.r.l. con socio unico**”-con sede legale in Parma, via Trieste n. 12/B,codice fiscale 02238990341, in persona dell'amministratore unico Filippo Bonati, nato a Parma il 20 giugno 1948, codice fiscale BNTFPP48H20G337Q,residente a Parma,Borgo del Correggio n°2,

NOMINA

Il Giudice Dott. Pietro Rogato delegato alla Procedura;

NOMINA

Il Dott. Marco Capitani ,con studio in Parma,viale Fratti n°56,curatore del fallimento;

ORDINA

al fallito di depositare i bilanci e le scritture contabili, entro tre giorni;

ASSEGNA

ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di giorni 30 prima dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo per presentare le proprie domande con le modalità di cui all'art.93 Legge Fallimentare;

V. gli artt. 84 e 87 L. Fall. dispone l'esecuzione dell'inventario in via immediata.

STABILISCE


Che si procederà all'esame dello Stato Passivo avanti al giudice Delegato
all'udienza del giorno 20 luglio 2017, ore 11;

DICHIARA

La sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Parma il 27/marzo/2017

Il Presidente est.
Dott. Pietro Rogato



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

27 MAR 2017

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Rachele Antonio Attignese